



**Centro Nazionale Opere Salesiane  
Formazione Aggiornamento Professionale  
Regione Piemonte**

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

(in attuazione del D. lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

**rev 3 del 04/10/2021**

**SOMMARIO**

0	STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO .....	3
1	OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	8
1.1	Funzione del modello organizzativo	8
1.2	Formazione del modello organizzativo	16
1.3	Elementi fondamentali del modello organizzativo	16
1.4	L'adozione del modello organizzativo	17
2	L'ASSETTO DELL'ASSOCIAZIONE .....	20
2.1	I fini e l'organizzazione dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte	20
2.2	I protocolli dell'Associazione CNOS/FAP (Linee guida, Procedure)	22
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
3.1	La costituzione dell'organismo di vigilanza	22
3.2	Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza	23
3.3	L'attività di riferimento dell'Organismo di Vigilanza	24
3.4	Obblighi di informazione	25
4	LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	27
4.1	Informazioni generali	27
4.2	Informazioni al personale direttivo	27
4.3	Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori	27
4.4	Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili	28
5	IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	28
6	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	30
7	AGGIORNAMENTI DEL MODELLO.....	31
8	PARTE SPECIALE: PREMESSA .....	33
9.	PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	34
9.1	Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e Fondi interprofessionali	37
9.2	Contributi e finanziamenti erogati dallo stato, dalle regioni, da enti locali, dall'Unione Europea	41
9.3	Adempimenti fiscali/tributari	44
9.4	Adempimenti previdenziali e assistenziali	46
9.5	Accreditamento	48
10 –	PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE .....	51
10.1.	Gestione della struttura di governo delle attività di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro	53
11 –	PARTE SPECIALE: ALTRI REATI CONTEMPLATI NEL D. LGS.231/2001.....	57
11.1 –	Reati contro il patrimonio – art 25-octies	57
11.2 –	Delitti informatici – art. 24-bis	58
11.3 –	Delitti di criminalità organizzata – art 24 ter	60
11.4 –	Delitti in violazione del diritto d'autore – art 25 nonies	61
11.5 –	Delitti contro l'ambiente	62
11.6 –	Delitti societari / corruzione tra privati – art 25 ter	63
11.7 –	Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare	63
11.8 –	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 25 quinquies	64
11.9 –	Delitti contro la personalità individuale	64
11.10 –	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25 decies	65
11.11 –	Reati Tributari	65

**Elenco degli allegati:**

- Allegato n°1: Codice etico
- Allegato n°2: Sistema organizzativo
- Allegato n°3: Mappa dei rischi
- Allegato n°4: Documentazione collegata al modello organizzativo
- Allegato n° 5: Catalogo dei reati presupposto

**0 STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO**

Rev. n°	Data	Descrizione
1	15/11/16	Prima emissione
2	01/10/18	Aggiunte articoli al paragrafo 1 per adeguamento ai reati i punti 24, 25, 26, 27 in riferimento alla corruzione tra privati, all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al Whistleblowing e al razzismo e xenofobia.
3	04/10/21	Precisazione alla definizione di wistleblowing a pag. 6, Aggiornamento dei reati ai punti 28 (Traffico di influenze illecite), 29 (Frodi sportive o esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse), 30 (Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica), 31 (Reati tributari), 32 (frode che lede gli interessi finanziari delle Unione Europea e frode nelle pubbliche forniture) – precisazione su attività da eseguire in caso di aggiornamento del modello a pag 15 – aggiornamento dei processi sensibili e dei gruppi a seguito dell'inserimento dei reati citati in precedenza alle pag. 16-18 – aggiornamento delle sedi dell'Associazione e indicazione su sedi occasionali – Inserimento in varie parti del Vicepresidente in sostituzione del Direttore Generale a seguito dei mutamenti organizzativi da attuare a partire da settembre 2021 – precisazione su organismi a cui segnalare violazioni del modello a pag.24 – inserimento in vari punti del riferimento all'attività della funzione di auditing interno- precisazione su esposizione modello e codice presso le bacheche ufficiali delle sedi – correzione del riferimento alla procedura di gestione dei documenti a pag. 30 – aggiornamento generale della parte speciale per inserimento reati citati in precedenza – precisazione su emergenza covid in corso e nomina dei direttori delle sedi come Dirigenti -

**Approvato dal Consiglio Direttivo del 12/10/2021**

# ***Parte generale***

## Definizioni

**Attività Sensibili:** attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Attività Strumentali:** attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per favorire e/o alimentare la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Codice:** Codice Etico dell'Associazione CNOS/FAP.

**Collaboratori, Consulenti:** tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali nei confronti dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano l'Associazione verso terzi.

**Decreto (anche D.lgs. 231/2001):** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

**Destinatari:** soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte.

**Dipendenti:** soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte, ossia tutti i soggetti aventi con la stessa Associazione un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato<sup>1</sup>.

**Associazione:** Associazione CNOS/FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione Aggiornamento Professionale) Regione Piemonte.

**Modello (anche MOGC):** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

**Outsourcer:** Fornitore o Società a cui l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte ha esternalizzato, parzialmente o totalmente, un processo aziendale (ad es. gestione contabile, gestione delle paghe, ecc.) per il quale l'Associazione continua ad essere giuridicamente responsabile anche ai sensi del Decreto.

**Partner:** Partner Commerciale dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte.

---

<sup>1</sup> Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

**Pubblico Ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio:** rispettivamente colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.) e colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

**PA:** Pubblica Amministrazione.

**Reati o Reati presupposto:** sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini del Decreto.

**Consiglio Direttivo:** Organo amministrativo della Associazione CNOSFAP.

**Soggetto "Apicale":** chi riveste, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

**Whistleblowing:** norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore pubblico e privato.

## Il Modello

Il Modello è stato sviluppato nei paragrafi successivi come un manuale; è infatti un insieme articolato e organizzato di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno è contraddistinto da un indice di revisione e dalla data che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. le schede rischio). In dettaglio il documento "Modello" è così composto:

- **Parte generale;**
- **Parte speciale.**

Inoltre, sono parte integrante del presente documento:

- **Allegato "1":** Il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte. Il Codice Etico è un documento autonomo che contiene i principi fondamentali della sulla base dei quali il MOGC è stato elaborato. Viene allegato in quanto parte integrante del MOGC;
- **Allegato "2":** Sistema organizzativo: che contiene l'organigramma dell'Associazione e la descrizione dei principali compiti;
- **Allegato "3":** Mappa dei rischi (Database Rischi - testo più schede reato), elaborata con la metodologia del *control and risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui richiamata e agli atti del CNOS/FAP Regione Piemonte;
- **Allegato "4":** Documentazione collegata al modello organizzativo. Contiene l'elenco delle procedure operative che, attraverso atti, disposizioni, provvedimenti interni vengono implementate e determinano l'attuazione del Modello; le procedure sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione; l'allegato descrive inoltre alcuni principi di gestione dei documenti collegati al modello organizzativo.

- **Allegato "5"**: Catalogo dei reati presupposto.

---

## 1 OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

### 1.1 Funzione del modello organizzativo

Il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 24), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati.

1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

2) L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

3) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);



- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

5) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinquies*, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater n.1*, 600 *quinquies*, 601 e 602 cod. pen.).

6) Anche se l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte non è una società quotata alla borsa valori, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*; artt. 184 e 185 del D.lgs. n.58 del 1998).

7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod. pen.).

9) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies del Decreto).

10) Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter cod. pen.).

11) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati informatici** di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale (art. 24-*bis*).

12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con l'art. 2) **l'introduzione dell'art. 24-ter** che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati di criminalità organizzata** di cui agli articoli 416, 416 *bis*, 416 *ter* del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto (con l'art. 15) **l'introduzione dell'art. 25-*bis*.1 e dell'art. 25-*novies*** oltre la **modifica di alcune parti dell'art. 25-*bis*** che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui agli articoli 513, 513 *bis*, 514, 515, 516, 517, 517 *ter*, 517 *quater* del codice penale e ai **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** di cui agli articoli 171 e seguenti *bis*, *ter*, *septies*, *octies* L. 22 aprile 1941 n° 633.

14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) **l'introduzione dell'art. 25-*novies*** il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale.

15) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-*undecies* "Reati ambientali" nel D.Lgs. 231/2001**

**al quale è pure stato aggiunto l'art. 25-decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25-novies.**

16) Il D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-duodecies "Reati di impiego di lavoratori irregolari" nel D.lgs. 231/2001**, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

17) La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone l'integrale sostituzione **dell'art. 2635 codice civile** (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D.lgs. 231/2001 il reato di **corruzione tra privati** tra i già esistenti reati societari (art. 25-ter). Sono state inoltre introdotte modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo un nuovo reato previsto **dall'art. 319 quater cod. pen. - "induzione indebita a dare o promettere utilità"** - e modificando/sostituendo i seguenti articoli del cod. pen. già compresi nel D.lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 322bis.

18) Il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-quinquies** (Delitti contro la personalità individuale) con l'inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui **all'art. 609-undecies "adescamento di minorenni"**. Questa legge ha quindi impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell'integrazione dell'art. 25-quinquies di detto decreto.

19) La legge 17 aprile 2014 n. 62 dispone la sostituzione dell'articolo 416-ter del codice penale con il seguente: "Art. 416-ter - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". Questa legge ha impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416-ter del codice penale è compreso nell'art. 24-ter di detto decreto.

20) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-octies** (reati di ricettazione e riciclaggio) con l'inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter.1. **"Autoriciclaggio.** - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

21) La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha introdotto, nel primo comma dell'art. 25 undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis):

- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

22) La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, **l'art 25-ter del d.lg. 231/2001**. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Inoltre, con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

23) La legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo), in vigore dal 4 novembre 2011, modifica, tra l'altro, l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Delitti contro la Personalità individuale") a cui viene aggiunto l'articolo 603.bis del c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

24) Con il DLgs. n. 38 del 15/03/2017 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/03/2017) sono state introdotte alcune modifiche al Codice Civile ed in particolare alla disciplina della corruzione tra privati, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003.

Rispetto alla precedente formulazione (art. 2635 C.C. inserito nell'art. 25-ter ex DLgs 231/2001), i soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono tutti quelli che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. È rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ed inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive.

25) La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'**art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001** intitolato "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. I nuovi reati presupposto sono quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e punisce chiunque, in violazione delle disposizioni in esso contenute, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'**ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; punisce anche chi favorisce la **permanenza di questi nel territorio dello Stato**.

26) La Legge n.179/2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare **all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater)**.

27) La legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha, per effetto della Legge Europea 2017, introdotto nel testo del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-terdecies** intitolato **“Razzismo e xenofobia”**. I reati cui l’articolo fa riferimento sono, a seguito della modifica introdotta dall’art.7 del Dlgs 1.03.2018 n. 21 quelli indicati all’art. 604 bis del codice penale che prevede:”. **Articolo 604 Bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

28) In data 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3/2019 n. 3 che introduce nell’art. 25 del D.lgs. 231/2001, come reato presupposto, la fattispecie di “Traffico d’influenze illecite” (punita ai sensi dell’art. 346bis c.p.) e altre variazioni che riguardano fattispecie reato già contenute nel D.Lgs. 231/2001:

- modifiche alle condizioni di **procedibilità** del reato di “Corruzione tra privati” e al reato di “Istigazione alla corruzione tra privati”;
- inasprimento delle misure pecuniarie e interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione;
- al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, sono previste operazioni sotto copertura, nei limiti delle proprie competenze, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia.

E per quanto riguarda coloro che commettono il reato:

- “DASPO” per i corrotti - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua o temporanea (se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni) dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- “Salvaguardia” per i corrotti - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;

29) La legge n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di **frodi sportive** o di **esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**, ha introdotto un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Di questo nuovo articolo del D.lgs. 231/2001 non si predispongono alcuna parte speciale in quanto non applicabile alla realtà dell’Associazione.

30) Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ha istituito il “Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica” che prevede una sanzione ex-D.Lgs. n. 231/2001 (max 400 quote) per quei soggetti, pubblici e privati individuati entro gennaio 2020, che non rispetteranno le prescrizioni previste dal decreto. Nello specifico è stato integrato l’articolo 24-bis (Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati), comma 3.

31) La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01. Nel D.Lgs. 231/2001 è stato aggiunto l'art. 25- quinquiesdecies (Reati Tributari), in dettaglio:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;*

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle **sanzioni pecuniarie**, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle **sanzioni interdittive** - di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - che vanno ad incidere sulla operatività (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

32) Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Al D.lgs. 231/2001 sono state apportate le seguenti modifiche:

**All'art 24:**

- *La rubrica è stata sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*
- *al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,>> e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;*

**È stato introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):** "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

**All'art. 25:**

- *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.*
- *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

Sono stati introdotti reati di peculato - escluso il peculato d'uso - (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

**All'art. 25 – quinquiesdecies**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «I-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 24/7/2020 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all' ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»

- al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis»;

- al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

**Dopo l'articolo 25 - quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando).**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

-----  
Per quanto riguarda l'attribuzione alla persona giuridica dei reati dianzi indicati, il "meccanismo" dell'imputazione prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 231/2001, l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente subordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello organizzativo include:

- elenco dei reati presupposto;
- descrizione dei reati individuati dal D.lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà giuridico/organizzativo/operativa dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D.lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;

- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato dall'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte, per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- il sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- la descrizione delle modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi dell'Associazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire all'Associazione stessa di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato e comunque eliminare i suoi effetti.

## 1.2 Formazione del modello organizzativo

A seguito dell'emanazione del D. lgs. n. 231/2001, l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- *mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili*: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura associativa, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dall'Associazione e il sistema di controllo in essere;
- *individuazione degli interventi di miglioramento del sistema di controllo*: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo.

Tali attività sono svolte ad ogni aggiornamento del modello organizzativo.

## 1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore, anche con riferimento alle procedure già in essere per la gestione del sistema di qualità di ente.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte ha identificato:

1. lo Statuto della Federazione Nazionale CNOS/FAP;
2. il Regolamento della Federazione Nazionale CNOS/FAP;
3. il proprio Statuto;
4. la Carta dei Valori Salesiani nella formazione professionale;
5. il codice etico;
6. il sistema sanzionatorio;



7. il Sistema Qualità adottato dall'ente ed applicato presso ciascuna sede operativa;
8. il sistema Organizzativo e di controllo (Consiglio Direttivo, Sindaci, Revisori, funzione di auditing interno) supportato da linee guida organizzative e procedure amministrative / contabili;
9. le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/01 predisposte da Confindustria.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D. lgs. n. 231/2001, quali:

1. l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza del compito di attuare efficacemente il modello organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti associativi e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
2. l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
3. la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte delle regole e delle procedure stabilite.

#### **1.4 L'adozione del modello organizzativo**

L'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio Direttivo, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

L'analisi della realtà dell'Associazione, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per l'Associazione stessa, ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili»:

##### ***Gruppo I***

*Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (truffa, frode, traffico di influenze illecite, corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, alla corruzione in atti giudiziari, alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri)*

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e fondi interprofessionali;
2. gestione (progettazione, conduzione, eventuale rendicontazione, fatturazione, riscossione) di prestazioni di servizi di formazione e al lavoro finanziate da soggetti pubblici;
3. esecuzione della prestazione secondo regole e criteri definiti con la controparte pubblica;
4. selezione e contrattualizzazione di consulenze / prestazioni professionali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) portatori di "influenze" verso soggetti pubblici di interesse dell'ente con i quali si intrattengono rapporti commerciali o sono controparti con poteri autoritativi o di ispezione / controllo;
5. selezione e assunzione del personale (inclusa informativa da casellario giudiziale per i soggetti che hanno contatti con allievi minorenni);
6. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti locali, dall'Unione Europea: per attività anche non direttamente collegate all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro;
7. ispezioni e predisposizione di documentazione specifica su richiesta della Pubblica Amministrazione;
8. contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
9. cause civili e penali che prevedono il ricorso alla magistratura ordinaria;
10. collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
11. adempimenti amministrativi.

##### ***Gruppo II***

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati

1. bilanci e informazioni economico - finanziarie;
2. operazioni straordinarie;
3. acquisti/vendita di beni e servizi.

**Gruppo III**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la fede pubblica (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. acquisti di beni o servizi;
2. redazione di atti assoggettati all'imposta di bollo;
3. transazioni monetarie in contanti.

**Gruppo IV**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro persona (omicidio colposo, lesioni gravi)

1. sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Gruppo V**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro il patrimonio (riciclaggio, auto-riciclaggio, ricettazione)

1. gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
2. acquisti di beni o servizi.

**Gruppo VI**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ordine pubblico (associazione per delinquere, criminalità organizzata)

1. rapporti con i fornitori;
2. rapporti con i clienti;
3. rapporti con i partners.

**Gruppo VII**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti in materia di diritto d'autore

1. riproduzione di materiale didattico;
2. riproduzione di software.

**Gruppo VIII**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti informatici

1. utilizzo dei dispositivi informatici.
2. frode informatica ai danni di terzi.

**Gruppo IX**

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ambiente

1. gestione e smaltimento rifiuti.

**Gruppo X**Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro la personalità individuale e contro l'uguaglianza quali l'adescamento di minori, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, l'impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare nonché i reati di razzismo e xenofobia.

1. selezione, assunzione, gestione di dipendenti e collaboratori;
2. selezione e gestione di appaltatori di servizi.
3. gestione del personale e dei collaboratori

**Gruppo XI**Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati tributari (in particolare **determinazione delle imposte dirette e indirette**)

1. ciclo attivo e passivo;
2. operazioni straordinarie;
3. acquisti/vendita di beni e servizi.
4. dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette)

Nel caso in cui venga commesso un reato nell'ambito dei processi ed eventi sensibili suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi e, se esiste un vantaggio e/o un interesse dell'ente, anche la responsabilità amministrativa dello stesso.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle ipotesi che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.

Nell'ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (*culpa in eligendo*) o vigilanza (*culpa in vigilando*).

Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il modello organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

---

## **2 L'ASSETTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **2.1 I fini e l'organizzazione dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte**

L'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte è stata costituita con atto notarile del 28/06/78 registrato in data 11/07/1978 a Torino negli atti pubblici al n° 46138 Repertorio n° 16264

Lo statuto, del 17 giugno 2006, è stato registrato al n° 2267, Repertorio n° 18018, raccolta n° 9007.

L'Associazione è iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo dalla Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato di Torino con il n° 1146825 del 04/10/2011.

L'Associazione offre i seguenti servizi:

- percorsi formativi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo, che possono essere seguiti da quarti anni per ottenere una certificazione di competenza di IV livello europeo, comprensivi di percorsi in Apprendistato e in ambito Sistema Duale, secondo le normative di legge in vigore;
- percorsi formativi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, biennale o triennale;
- percorsi formativi di specializzazione professionale, formazione superiore, continua, permanente, abilitante e regolamentata;
- servizi di orientamento e al lavoro: accoglienza e informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa e accompagnamento e sostegno al lavoro.

A Torino, in Via Maria Ausiliatrice, 32, è ubicata la Sede Regionale che è la sede legale nonché di direzione e coordinamento generale dell'Associazione. Le sedi operative dove sono erogate le attività di formazione ed orientamento ed i servizi al lavoro sono ubicate a:

- 1 Alessandria
- 2 Bra
- 3 Fossano
- 4 Novara
- 5 Saluzzo
- 6 San Benigno
- 7 Savigliano

- 8 Serravalle Scrivia
- 9 Torino - Agnelli
- 10 Torino - Rebaudengo
- 11 Torino - Valdocco
- 12 Vercelli
- 13 Vigliano Biellese.

In tutte le sedi sono erogati servizi al lavoro ad eccezione della sede di Novara.

Alcune attività possono essere eseguite in sedi occasionali, che devono soddisfare i requisiti imposti dall'ente accreditante Regione Piemonte.

L'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte è associata alla Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale, promossa dal Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS, ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. n. 1016 del 20 settembre 1967, modificato con D.P.R. n. 294 del 2 maggio 1969.

I fini costitutivi dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, sono l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, ispirandosi ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli apporti della prassi educativa salesiana. Essa persegue tali fini attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli altri enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con gli altri organismi interessati ai processi formativi ed alle politiche attive del lavoro.

L'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte quale opera salesiana, si colloca, nell'ambito ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali locali, nazionali ed internazionali, per la crescita della spiritualità e della solidarietà del mondo del lavoro e, in ambito salesiano, all'interno del progetto educativo-pastorale ispirato a Don Bosco, del Movimento Giovanile Salesiano e delle altre esperienze associative che ne fanno parte.

L'Associazione gestisce attività nel campo della formazione ed orientamento professionale, dell'accompagnamento e sostegno al lavoro e dell'educazione nel territorio della Regione Piemonte.

L'Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente o altro soggetto dell'ente in possesso di specifica procura, con poteri di ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Delegato Regionale.

Il Delegato Regionale rappresenta la *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale* e, nominato e revocato dal Presidente di quest'ultima, convoca e presiede l'eventuale Consiglio Regionale di Delegazione e fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale*. La Delegazione Regionale ha competenza specifica, nell'ambito territoriale in cui opera l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte, in ordine alla promozione della proposta formativa ed al coordinamento delle attività formative degli associati e degli organismi e dei settori professionali della Federazione operanti nel predetto ambito territoriale, predisponendo annualmente il programma di iniziative e di attività concordato in sede congiunta con l'Associazione e le Federazioni CNOS/FAP locali e/o regionali presenti nel medesimo territorio ed assicurando alla *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale* costanti informazioni in ordine al funzionamento dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte.

Organo amministrativo dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte è il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Delegato Regionale in carica e dai Consiglieri eletti.

Organo supremo dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte è l'Assemblea dei soci, convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Organo di controllo e consulenza contabile dell'Associazione è il Collegio dei Revisori che vigila sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della medesima. È inoltre attiva una funzione di auditing interno che condivide con l'Organismo di Vigilanza il proprio piano annuale e i risultati degli audits.

Le sedi operative dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte sono generalmente ubicate presso Opere Salesiane (Case Salesiane), dove sono presenti Istituti scolastici che si possono articolare dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, oppure ne hanno una vicina di riferimento. Il Direttore di ciascuna Casa Salesiana garantisce il carisma salesiano delle sedi operative dell'Associazione.

## **2.2 I protocolli dell'Associazione CNOS/FAP (Linee guida, Procedure)**

I protocolli sono le procedure operative che, attraverso atti, disposizioni, provvedimenti interni, vengono implementate e determinano l'attuazione del Modello; sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione.

Sono approvati dal Vicepresidente dell'Associazione. Quest'ultimo informa il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione seguente all'emissione o modifica dei protocolli.

---

## **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1 La costituzione dell'organismo di vigilanza**

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte dei membri dell'Associazione, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli appaltatori di opere e servizi e del personale da costoro impiegato nell'esecuzione degli appalti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura associativa e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni associative, statutarie o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo, la delibera di nomina determina anche l'eventuale compenso e il budget di spesa di cui dispongono per lo svolgimento delle proprie attività.

L'incarico per i componenti dell'Organismo di Vigilanza è redatto in forma scritta e comprende apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di impegno a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo qualora subentrino cause di ineleggibilità del proprio mandato e a rispettare il presente regolamento ed i principi di riservatezza, autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza è composto almeno da:

- 1 membro interno
- 1 membro esterno con ruolo di Presidente

che costituisce anche il limite minimo per la sua validità. Il Consiglio Direttivo può nominare altri membri (fino ad un massimo complessivo di 5 per l'intero Organismo), oltre a quelli indicati in precedenza, esterni o interni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni; il mandato è rinnovabile. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza rimane in carica a meno che non vengano a mancare i requisiti minimi per la sua validità (n. 2 membri, Presidente esterno); in questo caso il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Nessun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato, salvo per giusta causa. La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori.

L'Organismo di Vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D. Lgs. n. 231/2001, riferisce nello svolgimento della sua funzione solo al Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione dell'Associazione.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'Organismo di Vigilanza come unità di staff al Consiglio Direttivo e non attribuendogli compiti operativi in modo da non comprometterne l'obiettività di giudizio nell'espletamento delle proprie attività; i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono avere rapporti di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo;
- professionalità: questo connotato si riferisce all'insieme delle competenze e conoscenze tecniche di cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati per poter svolgere adeguatamente l'attività;
- continuità d'azione: per poter dare la garanzia di una costante implementazione del Modello è prevista la presenza di almeno un membro interno che effettua un monitoraggio costante sul complesso delle attività condotte dall'Associazione.

### **3.2 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'attuazione dei Protocolli di controllo previsti dal Modello riferendone gli esiti al Consiglio Direttivo: in caso di mancato intervento del Consiglio Direttivo su una grave violazione del Modello

Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso;

- conduce verifiche periodiche sulla base di un Piano Annuale di Attività sulle aree sensibili e più specificamente su determinate operazioni o atti di particolare criticità;
- conduce ricognizioni sulle attività dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- attraverso la verbalizzazione di tutte le attività svolte contribuisce a raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- per svolgere tali attività ha libero accesso agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate.
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- effettua indagini in relazione alle segnalazioni ricevute attraverso l'indirizzo di posta elettronica;
- monitora e promuove le iniziative di informazione e formazione dirette alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verifica gli accordi e contratti con Collaboratori e Consulenti con particolare riferimento alle attività rientranti in aree sensibili.

### 3.3 L'attività di riferimento dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'Organismo di Vigilanza si realizza continuamente verso il Consiglio Direttivo e prevede un momento formale, almeno una volta l'anno, in cui l'Organismo di Vigilanza predisponde una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.



### 3.4 Obblighi di informazione

#### Segnalazioni

La legge n. 179/2017 pubblicata su GU n. 291 del 14.12.2017 entrata in vigore il 29.12.2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. In particolare, è stato previsto al comma 2bis dell'art.6 del Dlgs 231/2001 che i Modelli Organizzativi prevedano:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Quanto prescritto dalla legge n. 179/2017 conferma e consolida quanto già previsto nelle precedenti edizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei membri dell'Associazione, dei dipendenti, dei dirigenti, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori che hanno il dovere di segnalare fatti, azioni od omissioni che si discostano da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che quindi potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Eventi di maggior gravità, quali violazioni o presunte violazioni del modello organizzativo, devono essere tempestivamente segnalate da parte di chiunque (dipendenti, consulenti, fornitori, collaboratori, altre parti interessate) al Consiglio Direttivo ed all'Organismo di vigilanza. Può tuttavia riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza, qualora sussistano oggettive ragioni per non rivolgersi al Consiglio Direttivo.

L'Organismo di Vigilanza è raggiungibile tramite posta elettronica dedicata

**[organismo.vigilanza@cnosfap.net](mailto:organismo.vigilanza@cnosfap.net)**;

oppure tramite il normale canale postale indirizzata a all'OdV presso la sede regionale-

L'Organismo di Vigilanza valuterà le notizie ricevute e l'opportunità di eventuali provvedimenti conseguenti, sentendo eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale archiviazione. Laddove riscontri una violazione provvede a segnalare al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e preferibilmente in forma non anonima. Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di

ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

### **Informazioni**

Tra le informazioni che devono essere rese disponibili e trasmesse all'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti si citano:

1. il sistema di deleghe e procure dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte ed ogni eventuale modifica e/o integrazione;
2. i mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Associazione o di singole aree;
3. le richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, nei confronti di Stato, altri enti pubblici o Comunità Europea, nonché le notizie riguardo alle successive modalità di erogazione ed utilizzo di tali fondi;
4. eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
5. gli esiti delle attività di controllo previste dalla norma UNI EN ISO 9001 ed in particolare i rapporti degli audit interni del sistema qualità, il riesame annuale di Direzione nonché il rapporto annuale rilasciato dall'Ente di Certificazione;
6. i rapporti della funzione di auditing interno;
7. i rapporti rilasciati a seguito di ispezioni o accessi da parte di Enti di Controllo, Pubblica Autorità o Autorità di sorveglianza, quali ad esempio Regione Piemonte, INPS etc;
8. provvedimenti/contestazioni/richieste di documentazione provenienti da enti pubblici e avvisi di garanzia o notizie di reato provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
9. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
10. gli eventuali procedimenti disciplinari, le eventuali sanzioni irrogate ovvero gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
11. le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato;
12. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro come ad esempio riunione periodica annuale, piano di miglioramento, e comunque immediatamente: episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti, segnalazioni di malattie professionali;
13. l'aggiornamento della documentazione prevista dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i per la pianificazione delle misure per la privacy (istruzioni, protocolli, ecc);
14. le eventuali modifiche delle procedure;
15. la documentazione amministrativa: per esempio bilancio e relazione annuale sulla gestione.

Tale elencazione non ha carattere esaustivo, eventuali modifiche possono essere proposte al Consiglio Direttivo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le suddette informazioni ed eventuali altre necessarie da fornire all'Odv sono organizzate nella Tabella "Flusso informativo verso l'Odv" che è inviata a tutte le sedi in modo che ne siano a conoscenza e possano adempiervi.

---

## **4 LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **4.1 Informazioni generali**

L'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori;
- provvede a portare a conoscenza di tutti i dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il codice etico allegato al presente documento.

Il codice etico è consegnato a tutto il personale ed ai collaboratori all'avvio del rapporto presso ciascuna sede e nel caso in cui siano apportate modifiche; è inoltre reso disponibile sul sito dell'Associazione.

### **4.2 Informazioni al personale direttivo**

Il personale direttivo che opera in attività dell'Associazione ritenute sensibili e i responsabili della stessa dispongono di una copia completa del presente modello organizzativo.

### **4.3 Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori**

Il codice etico ed il modello di organizzazione, gestione e controllo sono resi disponibili per consultazione sul sito dell'Associazione e sono esposti nella bacheca delle comunicazioni ufficiali delle sedi operative, accessibile a tutto il personale.

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento, così come ai collaboratori, viene fornita formazione/informazione iniziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza e accettazione.

Un livello ulteriore di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili. Tale attività viene registrata.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello, in particolare con i responsabili della sicurezza, della sicurezza dei dati personali e del sistema di gestione per la qualità.

Il codice etico è affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a promuovere programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello di organizzazione, gestione e controllo.

#### **4.4 Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili**

L'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte comunica l'adozione del modello e del codice etico ai propri fornitori identificati come sensibili a seguito dell'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001 mediante inserimento di un'apposita informativa nei documenti contrattuali con rinvio al codice etico reso disponibile sul sito dell'Associazione. Tra questi fornitori si considerano, a titolo non esaustivo, eventuali consulenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in materia di tutela dei dati personali, in materia informatica, in materia amministrativa/contabile.

Per questi fornitori, nei documenti contrattuali, sono previste clausole di conoscenza ed accettazione dei principi contenuti nei documenti sopra citati e di rescissione in caso di violazione.

---

## **5 IL SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare (o sistema sanzionatorio) identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del modello organizzativo; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà per l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori in violazione del modello organizzativo.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti, organi direttivi e collaboratori e, pertanto, va affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori, come previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il sistema disciplinare copre anche l'organizzazione predisposta a presidio della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e si applica a coloro che fanno parte della citata organizzazione, quali ad esempio: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc. Per la descrizione di quanto previsto in merito, si rinvia al par. 10 del MOGC "Parte Speciale: reati contro la vita e l'incolumità individuale".

#### **Provvedimenti nei confronti dei dipendenti**

I provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale dipendente sono comminati secondo le modalità e con le gradazioni previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL per la formazione professionale.

- Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE, RICHIAMO, MULTA o SOSPENSIONE il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente modello di organizzazione, gestione e controllo (ad esempio: che non osservi le procedure, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, non effettui attività di controllo, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività

sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e alla sua eventuale reiterazione;

- Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, tale comportamento si configura infatti come infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro;
- Incorre, infine, nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili, un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Associazione di misure previste dal Decreto, questa condotta si configura infatti come un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro nonché come un atto che costituisce delitto a termine di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento di tali infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Consiglio Direttivo su segnalazione del Presidente.

#### **Provvedimenti relativi agli Organi direttivi e apicali**

Se la violazione riguarda il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Delegato Regionale o altri Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione dalla legge e CCNL applicabile.

Nei confronti di tali soggetti si può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia dell'Associazione nei confronti del responsabile, il Collegio dei Revisori convoca l'Assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'Associazione mediante relazione scritta.

Il Presidente, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea dei soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

In particolare, ai soggetti compresi nel presente paragrafo (Organi direttivi e Apicali) si applica le sanzioni qui previste se non ottemperano a quanto prescritto dall'art. 2 comma 2-bis lettera d) della Legge n. 179 del 30/11/2017 (violazione delle norme di tutela del segnalante / "whistleblower").

### Provvedimenti relativi ai collaboratori

Ogni violazione delle regole del modello organizzativo applicabili a collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

---

## 6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Modello dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla stessa, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

Si ritiene opportuno confermare che i principi di controllo di carattere generale considerati ed applicati con riferimento a tutte le attività e in particolare a quelle sensibili sono i seguenti:

**Codice Etico:** l'insieme dei principi che devono guidare tutte le attività aziendali e a cui bisogna ispirarsi in ogni circostanza

**Protocolli:** disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

**Segregazione delle attività:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

**Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte (si cita, ad esempio, il sistema delle procure).

**Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile. Le registrazioni relative alle attività in argomento sono in parte gestite dal sistema informatico caratterizzato, tra l'altro, dai requisiti di affidabilità ed attendibilità ed i cui accessi sono coerenti con i ruoli e le responsabilità aziendali ed in parte in forma cartacea.

**Sistema dei controlli:** controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte o da soggetti interni indipendenti o esterni all'Associazione (rispettivamente controlli di secondo e terzo livello).

**Formazione:** l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

---

## 7 AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Poiché il contesto dell'ente e l'ambito normativo sono in continua evoluzione, anche l'esposizione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura deve essere periodicamente aggiornata. Negli aggiornamenti è opportuno tenere conto di fattori dinamici quali ad esempio:

- l'introduzione di nuove regole e normative con effetti sulla operatività dell'Associazione;
- variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo e ai sistemi di deleghe e di procure.

Il modello ed i suoi allegati sono approvati dal Consiglio Direttivo.

Modifiche, integrazioni e variazioni a questo documento ed ai suoi allegati sono approvate dal Consiglio Direttivo, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Le parti modificate rispetto alla versione precedente sono identificate mediante barra laterale posta sulla sinistra del testo variato.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto dell'Associazione, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza; deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Per rendere più flessibile e tempestivo il processo di aggiornamento del Modello è inteso, come d'altro canto indicato, che modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dal Vicepresidente, previa approvazione del Presidente. L'elenco delle modifiche, con relative motivazioni, sarà sottoposto al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

I responsabili delle diverse funzioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Per le modalità di gestione delle procedure/dei protocolli si rinvia all'allegato n° 4 di questo MOGC e alla procedura "Gestione dei documenti, dei dati e delle informazioni" (G\_400).

## ***Parte speciale***



---

## 8 PARTE SPECIALE: PREMESSA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto stesso.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate indicate nelle relative parti speciali in un documento denominato "Mappa dei rischi".

Le suddette parti speciali sono state elaborate tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dall'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte stessa, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione. In considerazione di tali parametri, l'Associazione ha considerato come rilevanti, e quindi ha sviluppato intere parti speciali, i seguenti "reati-presupposto" previsti dal Decreto:

- artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione),
- art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Invece per quelli di seguito indicati l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte, pur non ritenendo di avere estese aree di rischio potenziale in quanto ritenuti meno rilevanti, considera però opportuno raggruppare in una parte speciale "Altri Reati" alcuni segmenti di essi per i quali valgono comunque come contrasto sia i principi di controllo generali e specifici già contenuti nei vari protocolli e procedure aziendali che il Codice Etico:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati);
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) e art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali);
- art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
- art. 25-ter (Reati societari compreso il reato di corruzione tra privati);
- art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio);
- art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale);
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore);
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25-undecies (Reati ambientali);
- art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- Art. 25-terdecies (Reato di Razzismo e Xenofobia);
- Art. 25-quinquiesdecies (reati tributari).

---

## **9. PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito viene fornita una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli 24 e 25 del D. lgs. 231/01 (*“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”* e *“Concussione e corruzione”*), nonché delle astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

### **Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

### **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per l'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte o sia stato compiuto nell'interesse dell'Associazione medesima).

**Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Associazione sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

**Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art 320 c.p.)**

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno

preceduto.

**Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno. La riforma dell'art. 346 bis c.p. comporta, pertanto, una **nuova incriminazione** rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma **inesistente**. Questi, vittima di un comportamento decettivo, non era, infatti, punibile sotto l'art. 346 abrogato, mentre, con l'entrata in vigore della L. n. 3/2019, lo diviene ai sensi dell'art. 346 bis, 2° co.

**Reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e quindi dal fornitore, dal subfornitore dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 c.p.), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

**NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Pubblico Ufficiale** (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

**Incaricato di Pubblico Servizio** (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

## **9.1 Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e Fondi interprofessionali**

### **PROCESSO**

I processi relativi ai rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e Fondi interprofessionali sono quelli relativi ai ricavi di vendita a seguito di prestazioni, riportati nella apposita sezione del conto economico come ad esempio:

- Attività svolta per la Regione
- Attività svolta per le province/aree territoriali
- Attività svolta per la Città Metropolitana di Torino
- Attività di interfornitura (partenariato)
- Iscrizione a corsi (contributi privati per corsi a mercato).

Nella presente sezione della parte speciale vengono descritti i processi che si riferiscono alla contropartita di un servizio erogato a soggetti aventi diritto e ai quali gli enti stessi hanno assegnato il finanziamento diretto dei progetti (es. corsi, risorse strutturali).

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- rapporti con il soggetto pubblico per la stipulazione della convenzione/dell'atto di adesione con eventuale negoziazione di specifiche tecniche e di clausole contrattuali;
- predisposizione della documentazione di supporto alla convenzione/all'atto di adesione;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione, dei servizi al lavoro o di eventuali altri specifici progetti, redazione di elenchi dei partecipanti/utenti dei servizi al lavoro (identificazione e frequenza ai corsi/servizi) e trasmissione dei dati al soggetto pubblico, eventuale rendicontazione al soggetto pubblico / incasso delle "doti" o dei finanziamenti;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di contabilità per "commessa"
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico durante la realizzazione delle attività, compresi ispezioni/accertamenti.

### **SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO**

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- rapporti con il soggetto pubblico per la stipulazione della convenzione/atto di adesione con eventuale negoziazione di specifiche tecniche e di clausole contrattuali è responsabilità dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- predisposizione di eventuale documentazione di supporto alla convenzione/atto di adesione è responsabilità della funzione Programmazione e Pianificazione offerta/servizi della sede Regionale con cui collabora il personale che si occupa della progettazione nelle sedi, se necessario;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione e dei servizi al lavoro o di eventuali altri specifici progetti, redazione di elenchi dei partecipanti (identificazione e frequenza ai corsi) e trasmissione dei dati al soggetto pubblico, è responsabilità delle segreterie didattiche di sedi operativa e della Direzione di sede;

- eventuale rendicontazione / incasso dei finanziamenti e rapporti con l’ente finanziatore è responsabilità dell’Ufficio Amministrazione della sede regionale, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Segreteria amministrativa di sede, previa verifica;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di contabilità per “commessa” è responsabilità del Direttore di sede con la collaborazione della Segreteria Amministrativa di sede, con supervisione dell’Amministrazione della sede regionale;
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico durante la realizzazione delle attività, compresi ispezioni/accertamenti è responsabilità del Direttore di sede con cui collabora un referente interno della sede (in genere il Coordinatore).

#### **REATI**

- a. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- d. Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- e. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- f. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- g. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

#### **ELEMENTI DI CONTROLLO**

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all’interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispone la documentazione e chi la presenta alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità degli atti;
- svolgimento, se fattibile, delle trattative/ gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di almeno due soggetti di cui uno con funzioni di supervisore;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto dell’Associazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

#### **SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr. Allegato 2 al presente Manuale).

#### **SISTEMA AUTORIZZATIVO**

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l’autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la tracciabilità e l’evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività associative.

Ai soli fini di cui al presente modello organizzativo la «delega» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «procura» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

---

Il documento aggiornato è disponibile nel sistema informatico - verificare la corretta revisione di ogni copia cartacea prima dell’uso

Ai responsabili cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con le necessità dell'attività;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti, nei limiti segnati dalle regole che disciplinano l'associazione e dalle norme del diritto civile.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega;
- le procure individuino e delimitino i poteri conferiti;
- le procure siano assegnate, tranne diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, a Salesiani ovvero a professionisti per l'espletamento di incarichi professionali per l'esecuzione dei quali sia indispensabile il rilascio di specifica procura.

### **CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, negli art. 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività qui considerata, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali che si intendono estesi anche a eventuali terzi fiduciari.

**a.** Devono essere osservate le regole espresse nel Codice Etico con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi dell'Associazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere autorizzazioni / concessioni / certificazioni da parte di enti pubblici, anche comunitari;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Associazione.
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

**b.** I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane o comunitarie, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

L'Associazione dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

**c.** Tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione vengono adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

**d.** L'Associazione generalmente non effettua spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza potrebbero configurare una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, si potrebbe commettere il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti per ottenerne favori. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri.

#### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Responsabili delle Funzioni interessate al rilascio di autorizzazioni/concessioni/accreditamento da parte della Pubblica Amministrazione devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue (oltre alle informazioni che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

1. elenco provvedimenti ottenuti/ rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
2. informativa sui controlli svolti da parte degli organi di controllo in materia.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

#### **CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza accede, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verifica:

- il procedimento seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

#### **SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello



## **9.2 Contributi e finanziamenti erogati dallo stato, dalle regioni, da enti locali, dall'Unione Europea**

### **PROCESSO**

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare;
- predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- eventuale approvazione della richiesta ed emanazione del provvedimento di concessione o stipula del contratto/atto di adesione;
- attuazione del piano ed eventuale rendicontazione dei costi di progetto;
- acquisizione e gestione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo);
- liquidazione dei soggetti partecipanti;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

### **SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO**

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare è responsabilità dell'Ufficio Programmazione e Pianificazione offerta/servizi della sede Regionale, la decisione di partecipare è del Vicepresidente, supportato dallo staff di ente; per iniziative significative è richiesta anche un'approvazione del Consiglio direttivo, che comunque prende visione di tutte le decisioni prese;
- predisposizione della documentazione relativa alla richiesta/istruttoria è responsabilità dell'ufficio Programmazione e Pianificazione offerta/servizi della sede Regionale, che, ove necessario, coinvolge le sedi operative per l'acquisizione di informazioni/documenti;
- approvazione della documentazione prima dell'invio: Vicepresidente;
- eventuale approvazione della richiesta ed emanazione del provvedimento di concessione o stipula del contratto/atto di adesione è responsabilità dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- attuazione del piano è responsabilità dei Referenti di area territoriale e dei direttori delle sedi operative; la rendicontazione dei costi di progetto è responsabilità dei Direttori di sede con la collaborazione della Segreteria Amministrativa con il coordinamento e controllo dell'Amministrazione della sede regionale;
- acquisizione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo) è responsabilità del Direttore Generale, con cui collabora l'Amministrazione della sede regionale;
- gestione del finanziamento è responsabilità dei Direttori di sede;
- liquidazione dei soggetti partecipanti (quando CNOS/FAP Regione Piemonte è il "capofila"): è responsabilità del Vicepresidente;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore: è responsabilità dei Direttori delle sedi con la collaborazione/supporto del Coordinatore dell'attività.

### **REATI**

**a.** Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)

**b.** Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

- c. Induzione a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)
- d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)
- e. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- f. Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)
- f. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

### **ELEMENTI DI CONTROLLO**

Il sistema di controllo si basa su due elementi qualificanti: da un lato, la separazione formalizzata di ruolo fra gli attori del processo e, dall'altro, l'effettuazione di specifiche attività di riscontro degli avanzamenti progettuali.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati dall'esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

- predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione;
- presentazione della richiesta di finanziamento;
- definizione, per ogni progetto, delle regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
- collaudo delle realizzazioni o certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
- predisposizione dei rendiconti dei costi;
- riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative.

### **SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma (cfr. Allegato 2 al presente Manuale).

### **SISTEMA AUTORIZZATIVO**

Tutti coloro che intrattengono rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, viene accettata dal destinatario per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

### **CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, negli articoli 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività qui considerata, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali che si intendono estesi anche a eventuali terzi fiduciari.

- a. Devono essere osservate le regole espresse nel Codice Etico con particolare riferimento al divieto di:
  - promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi dell'Associazione;
  - promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;

- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Unione Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Associazione;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

**b.** Tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

#### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- Elenco finanziamenti/contributi ottenuti nel periodo rilevante con relativo importo;
- Risultanze delle verifiche/ispezioni della Pubblica Amministrazione competente.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

#### **SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello.

### 9.3 Adempimenti fiscali/tributari

#### PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalla legge in relazione agli adempimenti fiscali e tributari, accertamenti fiscali e relative ispezioni, nonché rappresentanza dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte presso qualsiasi organo tributario amministrativo e giurisdizionale.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- verifica degli importi da versare (sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte);
- approvazione delle deleghe di pagamento;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- invio (prevalentemente telematico) delle dichiarazioni;
- visite ispettive (eventuali).

#### SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- predisposizione della dichiarazione dei redditi e determinazione dell'imponibile tassabile è responsabilità del consulente fiscale sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione della Sede regionale; a quest'ultima i dati sono forniti dalla Segreteria Amministrativa delle sedi;
- invio telematico della dichiarazione dei redditi è responsabilità consulente fiscale (intermediario) con firma dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- calcolo, predisposizione e versamento delle dichiarazioni IVA è responsabilità del consulente fiscale, con cui collabora l'Amministrazione della sede regionale, sulla base delle informazioni inviate dalle Segreterie amministrazione di sede;
- versamento delle ritenute d'acconto è responsabilità dell'Amministrazione della sede regionale sulla base delle informazioni giunte dalle Segreterie Amministrative di sede.

#### REATI

- a. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c. p.)
- d. Truffa aggravata ai danni dello stato (Art. 640, comma 2, n°1 c.p.)
- e. Traffico di influenze illecite (Art 346 bis c.p.)

#### ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- tracciabilità degli atti;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di due o più responsabili in maniera congiunta.

#### SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma (cfr Allegato 2 al presente Manuale).

### **SISTEMA AUTORIZZATIVO**

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, viene accettata dal destinatario per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

### **CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, negli articoli 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità"), 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione) e 14 ("Gestione contabile e amministrativa") del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

**a.** Devono essere osservati le regole espresse nel Codice Etico, con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi dell'Associazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Associazione.
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

**b.** Tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- elenco dei professionisti cui sono stati affidati gli incarichi;
- esito delle verifiche da parte delle competenti Autorità.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello.

## 9.4 Adempimenti previdenziali e assistenziali

### PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali ed assicurativi del personale dipendente e dei collaboratori, e la relativa disciplina sanzionatoria.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione degli importi da versare (sulla base delle retribuzioni e dei compensi) e predisposizione delle dichiarazioni prescritte dalla legge (DM10, F24, ecc.);
- approvazione delle dichiarazioni per gli Enti;
- invio (prevalentemente telematico) dei moduli e versamento dei relativi importi;
- visite ispettive (eventuali).

### SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- determinazione degli importi da versare: è responsabilità del consulente del lavoro;
- approvazione delle dichiarazioni per gli enti: è responsabilità del Vicepresidente;
- versamento dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta: è responsabilità dell'Amministrazione della sede regionale;
- predisposizione della documentazione di supporto per l'attività di cui sopra e invio dei documenti: è responsabilità del consulente del lavoro;
- in caso di visite ispettive, è responsabile di presenziare il Vicepresidente, con cui collabora l'Amministrazione della sede regionale.

### REATI

- a. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Induzione a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)
- d. Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

### ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa su due elementi qualificanti: la formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione e dati dichiarati;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.

### SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma (cfr Allegato 2 al presente Manuale).

### SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti

i poteri di organizzazione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

### **CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, negli articoli 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

**a.** Devono essere osservati le regole espresse nel Codice Etico, con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi dell'Associazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere certificazioni / autorizzazioni / agevolazioni / sovvenzioni / o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Unione Europea;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Associazione;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

**b.** Tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- informativa sui controlli svolti da parte di Organismi terzi (per esempio INPS, INAIL, ecc).

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello.

## 9.5 Accredитamento

### PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per ottenere l'Accreditamento da parte della Regione Piemonte o altri soggetti accreditanti in conformità alle prescrizioni dagli stessi emanate.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle delibere del soggetto accreditante;
- verifica delle prescrizioni contenute e delle eventuali necessità di acquisizione/predisposizione di documenti o di acquisizione di requisiti non disponibili da parte dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte;
- verifica finale del possesso di tutti i requisiti;
- trasmissione telematica o cartacea della documentazione al soggetto accreditante;
- ottenimento dell'accreditamento
- eventuali ispezioni dell'ente accreditante;
- mantenimento dei requisiti essenziali per l'accreditamento ed eventuale adeguamento a nuovi requisiti.

### SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- acquisizione delle delibere del soggetto accreditante: spetta al Responsabile qualità e accreditamento dell'ente con cui collaborano i Responsabili qualità e accreditamento di sede;
- verifica delle prescrizioni contenute e delle eventuali necessità di acquisizione/predisposizione di documenti o di acquisizione di requisiti non disponibili da parte dell'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte: spetta al Responsabile qualità e accreditamento dell'ente con cui collaborano i Responsabili qualità e accreditamento di sede;
- acquisizione requisiti: Direttori di sede con la collaborazione dei Responsabili qualità e accreditamento di sede;
- verifica finale del possesso di tutti i requisiti: spetta al Responsabile qualità e accreditamento di ente;
- trasmissione telematica o cartacea della documentazione al soggetto accreditante: è responsabilità dei soggetti individuati in modo specifico con i necessari poteri;
- eventuali ispezioni dell'ente accreditante è responsabilità dei Direttori di sede e dei Responsabili qualità e accreditamento di sede;
- mantenimento dei requisiti essenziali per l'accreditamento ed eventuale adeguamento a nuovi requisiti: è responsabilità dei Direttori di sede.

### REATI

- a. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

### ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:



- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispone la documentazione e chi la presenta alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità degli atti;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto dell'Associazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

### **SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma (cfr. Allegato 2 al presente Manuale).

### **SISTEMA AUTORIZZATIVO**

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività associative.

### **CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- a.** Devono essere osservati le regole espresse nel Codice Etico, con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi dell'Associazione;
  - promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
  - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
  - produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere certificazioni / autorizzazioni / agevolazioni / sovvenzioni / o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Unione Europea;
  - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Associazione;
  - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

**b.** Tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- esito delle eventuali verifiche della Regione Piemonte relative all'iter di accreditamento o alla sorveglianza sull'accREDITAMENTO.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

#### **SISTEMA SANZIONATORIO**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello.

---

## 10 – PARTE SPECIALE: REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Per quanto concerne la presente *Parte Speciale* si precisa che l'approccio metodologico utilizzato è stato sviluppato in relazione ai fattori di rischio propri di ogni sede operativa, al fine di poterli identificare, valutare e controllare.

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, modificato in seguito dal nuovo T.U. Sicurezza (D. lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D. lgs. 231/01 sono stati annoverati quindi anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, 590, 583 c.p.), sono così espressi.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p; il delitto:

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'estensione della responsabilità dell'Ente anche ai sopraelencati reati richiede un'analisi specifica, finalizzata a coordinare il Modello con le disposizioni normative a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e delle procedure operative e gestionali attuate dall'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte in conformità alle norme, leggi e regolamenti che regolano il settore in cui opera .

L'analisi, dunque, si è focalizzata sull'individuazione della attività sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, sull'efficacia del processo di valutazione dei rischi e sulla valutazione dell'effettiva attuazione di tale processo.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro e, in particolare, l'adozione di misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

In relazione all'attività svolta dall'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte l'art. 2 comma 1 lett. a) D. Lgs. 81/08 (Definizioni) equipara al lavoratore, oltre al "soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", anche "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione".

Il Modello, pertanto, tiene conto:

- delle risultanze del "Documento di Valutazione dei Rischi" redatto ai fini del D. Lgs 81/08 presso ciascuna Sede operativa;
- delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi (che include l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro);
- delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei rischi (che prevede anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità).

## **10.1. Gestione della struttura di governo delle attività di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro**

### **PROCESSO**

Il processo è relativo alle attività di indirizzo e di pianificazione per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Occorre rilevare che l'attuale aggiornamento del MOGC è avvenuto contestualmente alla emergenza COVID-19 che ha pesantemente condizionato le attività dell'Associazione. Quest'ultima si è fin dall'inizio (marzo 2019) prontamente attivata per la salvaguardia dei propri dipendenti / collaboratori / allievi / utenti intervenendo tempestivamente con la propria organizzazione della sicurezza. La progressione di queste attività di prevenzione e controllo è efficacemente rappresentata da specifici protocolli.

In particolare, per l'emergenza Covid-19 sono stati predisposti i seguenti documenti che costituiscono integrazione ai Documenti di Valutazione del Rischio delle sedi dell'Associazione:

- ✓ Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da infezione SARS COV 2 (Covid-19);
- ✓ Informativa sulle misure di prevenzione per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 a dipendenti / collaboratori / allievi / utenti;

### **SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO**

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- la nomina del Datore di lavoro è responsabilità del Consiglio Direttivo;
- l'attribuzione di deleghe in materia di sicurezza è responsabilità del Datore di lavoro;
- l'impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione in materia di sicurezza, nonché la definizione dell'elenco partecipanti (identificazione e frequenza ai corsi) è responsabilità del Direttore di sede operativa;
- la gestione delle verifiche, ispezioni/accertamenti è responsabilità del Direttore di sede operativa.

### **REATI**

- a. Omicidio o lesioni colpose (Artt. 589/590 c.p. in combinato disposto con normativa di settore)
- b. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- c. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

- d. Induzione a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)
- e. Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

### **ELEMENTI DI CONTROLLO**

Il sistema di controllo si basa su:

- Definizione delle responsabilità come previsto dalla legislazione vigente;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per ciascuna sede: rappresenta la sintesi delle attività periodiche di individuazione e valutazione dei rischi, di analisi delle procedure operative e di sicurezza approvate dal Datore di lavoro; il DVR contiene:
  - l'identificazione dei pericoli;
  - la determinazione dei rischi associati ai pericoli di cui al punto a.;
  - la definizione di misure di prevenzione a fronte dei rischi individuati;
  - l'identificazione del livello del rischio residuo;
  - i criteri di valutazione adottati;
  - le modalità per il controllo dei rischi.
  - il processo di manutenzione delle attrezzature e degli impianti
  - le modalità per la riunione periodica per la verifica annuale del funzionamento del sistema di prevenzione e per la definizione di eventuali piani di miglioramento.

### **SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma (cfr Allegato n° 2 del presente Manuale e organigramma per la sicurezza disponibile presso ogni sede).

### **SISTEMA AUTORIZZATIVO**

La delega di funzioni rispetta le seguenti caratteristiche:

- risulta da atto scritto recante data certa;
- il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- è accettata dal delegato per iscritto;
- è pubblica.

Le responsabilità sono così ripartite:

- il Datore di Lavoro è il Vicepresidente;
- il Datore di Lavoro nomina il Responsabile sistema di prevenzione e protezione (RSPP) di ciascuna sede operativa;
- Il Datore di lavoro nomina i Dirigenti di ciascuna sede nella persona dei Direttori di sede;
- il Direttore di sede nomina la squadra di Primo Soccorso e la squadra Antincendio di ciascuna sede operativa.

### **CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nell'articolo 1 ("Principi del Codice Etico"), 5 ("Tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro") e 13 ("Tutela dell'ambiente") del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- l'Associazione si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali;
- ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica;
- l'Associazione si impegna inoltre:
  - a svolgere in maniera continua le proprie attività di prevenzione;
  - a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
  - a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
  - a sviluppare e diffondere la cultura della protezione e della prevenzione in tutto il personale, collaboratori e fornitori, in modo tale da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
  - a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
  - a rivedere periodicamente la propria politica in materia di sicurezza e ambiente, per mantenerla attuale e coerente alle norme;
  - ad adottare misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e degli studenti, pronto soccorso e gestione dell'emergenza.

#### **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con periodicità prestabilita, da parte dell'RSPP di sede e/o del Datore di Lavoro, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con indicazione delle caratteristiche / modifiche sostanziali:
  - in presenza ed individuazione di nuovi rischi;
  - a seguito di significativi cambiamenti nell'organizzazione;
  - ogni volta che è avviata una azione correttiva o preventiva;
  - a seguito di infortuni.
- redazione/approvazione di ogni nuova procedura/protocollo aziendale, con indicazione delle caratteristiche sostanziali della procedura/protocollo.
- flussi informativi in merito all'attività di controllo effettuata dai delegati del datore di lavoro;
- piano di implementazione/verifica del programma di controlli sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione e controllo dei rischi;
- il programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle procedure di cui all'Allegato 4 al presente Manuale.

**SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al contenuto del par. 5 di questo modello.



---

## 11 – PARTE SPECIALE: ALTRI REATI CONTEMPLATI NEL D. LGS.231/2001

In questa sezione sono trattate le famiglie di reati “231” di parziale applicabilità all’Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte.

Tra quelli dettagliatamente previsti con rimando agli articoli del Codice penale, solo alcuni sono astrattamente prevedibili. Comunque per tutti, astrattamente prevedibili o meno, valgono a contrasto i principi generali di controllo e le prescrizioni interne dell’Associazione.

### 11.1 – Reati contro il patrimonio – art 25-octies

Tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nell’individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l’obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori dell’ente ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di evitare, nell’agire dell’ente o nell’occasione del suo agire, l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l’intento di prevenire il verificarsi dei seguenti reati, il cui comune presupposto è quello dalla provenienza da delitto del denaro e dell’altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre.

#### Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest’ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

#### Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l’identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell’autore del reato presupposto.

#### Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l’identificazione della

provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)*

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

**Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; riguarda anche beni che provengono dallo stesso soggetto (autoriciclaggio);
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; riguarda anche beni che provengono dallo stesso soggetto (autoriciclaggio);
- acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- partecipazione ad uno degli atti suindicati, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, nonché il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

In relazione ai principali processi sensibili individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati:

- è stato adottato un meccanismo di autorizzazione interna in materia di spese correnti ed investimenti;
- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti soprattutto in materia di selezione di consulenti e fornitori;
- è stato adottato un sistema formale di deleghe e procure.
- sono state definite regole interne in materia di incassi e pagamenti con particolare riferimento all'uso di denaro contante.

## **11.2 – Delitti informatici – art. 24-bis**

Una categoria particolare di reati contro la persona sono i reati informatici a seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)*

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela

della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)*

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 del codice penale, in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)*

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)*

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- utilizzo dei sistemi informatici;
- accesso abusivo ai sistemi della Pubblica Amministrazione: nel caso dell'Associazione ci si riferisce in particolare all'accesso ai portali della Regione Piemonte e di altri enti pubblici, o ad essi collegati, e ad adempimenti, quali ad esempio, comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti per via informatica.

In relazione ai principali processi sensibili sopra individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente:

- è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 presso ciascun Centro/sede operativa procedendo anche alle relative nomine così definite:
  - il Titolare del Trattamento è il Presidente;
  - i Direttori di ciascun centro vengono nominati dal Presidente come Responsabili del Trattamento dei dati;
  - i componenti delle segreterie, i consiglieri, i catechisti ed i componenti dell'area sostegno/handicap vengono nominati da ciascun Direttore di sede quali Incaricati per il Trattamento dei dati;
  - l'Amministratore di rete di sede è nominato dal Direttore di sede operativa.
- sono state adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso ai sistemi informativi e a siti Internet potenzialmente a rischio in particolare è fatto divieto di:
  - consentire l'accesso ai server a persone non autorizzate;
  - alterare, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso;
  - cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
  - danneggiare i sistemi informatici;
  - predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.
- è fatto obbligo di:
  - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
  - effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
  - assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

### **11.3 – Delitti di criminalità organizzata – art 24 ter**

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n.6 cod. pen.

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...”.*

La fattispecie di cui sopra si riferisce alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima

---

Il documento aggiornato è disponibile nel sistema informatico - verificare la corretta revisione di ogni copia cartacea prima dell'uso

parte, di una “strutturazione” (divisione di compiti, gerarchie, ecc.), e di “stabilità” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall’occasionalità e accidentalità dell’accordo criminoso. Lo scopo dell’associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

### **Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l’occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- rapporti con i fornitori;
- rapporti con i clienti;
- rapporti con partners commerciali / consulenti in particolare nel caso di costituzione di ATI, ATS o altre forme di associazione;

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- è stato adottato un meccanismo di autorizzazione interna in materia di accordi contrattuali, spese correnti ed investimenti;
- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;
- è stato adottato un sistema formale di deleghe e procure.

## **11.4 – Delitti in violazione del diritto d’autore – art 25 nonies**

Reati previsti dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia di diritto d’autore).

Compie i reati previsti della legge sul diritto d’autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall’art. 171 della legge sul diritto d’autore su un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore ed alla reputazione dell’autore;
- 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- 4) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 5) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- 6) chi dichiara falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d’autore;

### **Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- utilizzo dei dispositivi informatici;
- riproduzione di materiale didattico.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;
- è stata predisposta una specifica procedura per l'uso delle risorse informatiche e di rete;
- sono state inserite specifiche regole contrattuali sulla predisposizione di materiali da parte dei docenti.

## **11.5 – Delitti contro l'ambiente**

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-undecies del D. lgs. 231/2001 sono previsti dal codice penale e da leggi speciali, in particolare dal D. lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), e riguardano le seguenti fattispecie che potenzialmente potrebbero interessare l'Associazione:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett a] e b], 3, 4, 5 e 6 D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 co. 4 secondo periodo D. lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D. lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D. lgs. 152/2006).

### **Processi ed eventi sensibili**

- Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nel caso di generazione, gestione e smaltimento rifiuti.
- Il controllo delle autorizzazioni ambientali e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla legge per la gestione dei rifiuti deve riguardare tutti i soggetti della filiera (trasportatore, intermediario/commerciante, impianto di destinazione intermedio o finale), indipendentemente dall'utilizzo di servizi di intermediazione da parte di operatori specializzati.
- I contratti relativi alla gestione dei rifiuti devono in ogni caso vincolare i fornitori:
  - all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti,
  - al rispetto dei principi etici espressi dal codice etico,
  - a comunicare tempestivamente qualsiasi vicenda modificativa, sospensiva od estintiva dei titoli abilitativi, richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività,
  - a sottoporsi, su richiesta, ad audit di seconda parte,
  - ad adottare procedure di selezione e qualificazione dei subappaltatori,
  - a richiedere al committente la preventiva approvazione al subappalto,
  - il divieto di più di un livello di subappalto.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;

- è stata predisposta una specifica procedura per la generazione, gestione e smaltimento dei rifiuti;
- sono state inserite specifiche regole contrattuali.

Mentre per quanto riguarda i “Delitti contro l'ambiente”, nuovo capitolo introdotto nel Codice Penale dalla legge n° 68 del 22 maggio 2015 e in parte inseriti nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 (452-bis, Inquinamento ambientale; 452-quater, Disastro ambientale; 452-quinquies, Delitti colposi contro l'ambiente; 452-sexies, Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; 452-octies, Circostanze aggravanti), l'Associazione non ritiene che siano ad essa applicabili.

### **11.6 – Delitti societari / corruzione tra privati – art 25 ter**

Reati previsti dagli articoli 2621, 2622, 2624, 2625, 2627, 2629, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 codice civile.

Di seguito ci si riferisce in particolare al reato di corruzione tra privati che si configura quando gli Amministratori, il Direttore di sede, coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocimento all'Associazione CNOS/FAP Regione Piemonte.

#### **Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- rapporti con i fornitori;
- rapporti con i clienti;
- rapporti con partners commerciali/consulenti, in particolare nel caso di costituzione di ATI o ATS.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- è stato adottato un meccanismo di autorizzazione interna in materia di accordi contrattuali, spese correnti ed investimenti;
- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;
- è stato adottato un sistema formale di deleghe e procure.

### **11.7 – Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare**

Reato previsto dal D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, art. 2, comma 1

Per “l'impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno” occorre rilevare che la fattispecie potrebbe realizzarsi in quanto la presenza di tali soggetti nell'organico dell'Associazione è concretamente ipotizzabile.

#### **Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- *Processo Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali)*

- *Processo Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, lavoratori in somministrazione, etc.)*

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati si sono realizzati i seguenti presidi:

- la raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- un adeguato processo di selezione di Amministratori e Dirigenti.
- un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei lavoratori interinali con una specifica attenzione alla precisa individuazione dei soggetti che necessitano del permesso di soggiorno, alla validità della relativa documentazione e alla tempestiva rilevazione delle scadenze di detti permessi.

### **11.8 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 25 quinquies**

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo emblematico esempio dell'incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231. Ha infatti introdotto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

Il delitto de quo è stato inserito nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L'attuale art. 603-bis del codice penale previsto con il recentissimo d.l.l. C 4008 recita:

«Art. 603-bis – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

### **11.9 – Delitti contro la personalità individuale**

*Reato previsto dall' art. 609 undecies cod. penale*

L'attività dell'Associazione è fortemente connotata dalla presenza di minori. In particolare di seguito si fa riferimento al reato di "Adescamento di minori" introdotto nel novero dei reati "231" (aggiunto all'art. 25 bis) con D.L. 4 marzo 2014 n° 39.

#### **Processi ed eventi sensibili**

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- *Processo Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e collaboratori professionali (in particolare consulenze e prestazioni professionali impiegate nell'attività formativa)*
- *Processo Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, altri lavoratori, etc.)*



In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati si sono realizzati i seguenti presidi:

- la raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- un adeguato processo di selezione di Amministratori e Dirigenti.
- un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

In linea teorica potenzialmente rientrano in questa fattispecie anche i reati connessi a situazioni di intermediazione illecita della forza lavoro e/o di sfruttamento della stessa. Comunque valgono anche per questa tipologia i presidi precedentemente indicati.

### **11.10 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25 decies**

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 *bis* c.p.

- ✓ **Induzione -omissis- (art. 377-bis c.p.):** Commette reato chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

### **11.11 – Reati Tributari**

La materia trattata nella presente Parte Speciale è fortemente radicata nella materia societaria e amministrativa e in tutti i processi che "trasformano" i risultati delle attività operative in transazioni economiche e registrazioni contabili. Sostanzialmente origina dai cicli attivo e passivo o da attività straordinarie e si conclude con il calcolo delle imposte dirette con variazione in aumento o diminuzione dell'imponibile, la registrazione di debiti / crediti fiscali e la compilazione delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette e indirette.

La presente Parte Speciale quindi tratta dei reati tributari così come individuati dall'articolo 25-*quinqdecies* inserito per la prima volta nel Decreto Legislativo "231" (Legge 19 dicembre 2019, n.157) successivamente integrato (D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75) per il recepimento della normativa comunitaria (PIF) a protezione degli interessi finanziari della Unione europea; in dettaglio:

- **Legge 19 dicembre 2019, n.157**

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- ***D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)***

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### **Processi ed eventi sensibili**

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari ivi richiamati sono ritenute le seguenti:

- ✓ Gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali
  - Art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  - Art- 3 – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
- ✓ Gestione delle attività commerciali
  - Art. 8 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- ✓ Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
  - Art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- ✓ Gestione dei rapporti con partner commerciali
  - Art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti .
- ✓ Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio
  - Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- ✓ Gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie
  - Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- ✓ Gestione delle note spese e spese di rappresentanza

- Art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ✓ Gestione dei rapporti con i soci dell'Associazione
  - Art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Assumono centralità per questa tipologia di reato sia le funzioni interne che esercitano il controllo amministrativo delle attività operative (svolte "in-house" o affidate in "outsourcing") sia le attività di controllo indipendente affidate a Sindaci e/o Revisori; assume quindi rilevanza:

- l'esistenza di un livello accettabile di controllo interno
- l'esistenza di Organismi di controllo societario
- l'esistenza di un dettagliato piano dei conti
- l'esistenza di una procedura / prassi di revisione / verifica dei conti operativi di contabilità generale "sensibili" dal punto di vista fiscale (es. spese di rappresentanza)
- l'esistenza di procedure per la regolamentazione dell'area fiscalità (segregazione dei compiti, attività di supervisione, etc.)
- la formalizzazione di chiare istruzioni operative per quanto riguarda i documenti e i prospetti di calcolo relativi alle imposte e ai libri e registri obbligatori
- il monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- i controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto che si articola nelle seguenti fasi:
  - o verifica degli importi da versare (sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte);
  - o approvazione delle deleghe di pagamento;
  - o sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
  - o invio delle dichiarazioni;
- il monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- l'inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'Associazione nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico e di Comportamento adottato al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

Le fasi in cui si articolano i processi come sopra indicati sono riepilogate in specifica procedura / flussogramma che evidenzia soggetti/unità organizzative e soggetti esterni responsabili.

**L'OdV dovrà consolidare in quest'area i contatti e lo scambio di informazioni sia con i responsabili interni delle funzioni amministrazione finanza e tasse sia con gli organismi di controllo societario (Collegio sindacale / Sindaco unico e Revisori contabili, ove esistano), che hanno responsabilità primarie nelle verifiche delle attività amministrative, contabili e fiscali.**

## **SOGGETTI ATTIVI NEI PROCESSI**

Le fasi in cui si articolano i vari processi di cui ai paragrafi 11.1 ÷ 11.11 sono svolte principalmente dal Vicepresidente o dal Direttore di sede.

**REATI**

Sono i più vari e dettagliatamente indicati nei rispettivi paragrafi 11.1 ÷ 11.11.

**ELEMENTI DI CONTROLLO**

Il sistema di controllo relativo alle attività descritte nei paragrafi 11.1 ÷ 11.11 si basa sui seguenti principi generali di controllo:

- separazione dei compiti all'interno del processo;
- tracciabilità degli atti;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto dell'Associazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice etico.

**SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Le aree di responsabilità relative alle attività di cui ai paragrafi 11.1 ÷ 11.11 sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure, così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità.

**SISTEMA AUTORIZZATIVO**

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività descritte nei paragrafi 11.1 ÷ 11.11 sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

**CODICE ETICO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute nel Codice etico.

In generale, per le molteplici attività considerate nella Parte Speciale 11, qui considerata, si richiamano le norme di comportamento contenute nel Codice etico, sottolineando che tali norme si intendono estese anche a eventuali terze parti.

In particolare, tutte le azioni e le operazioni dell'Associazione vengono adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza accede, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verifica:

- il procedimento seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

**SISTEMA DISCIPLINARE**

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità al paragrafo 5 della parte generale del presente modello.